



CONVENZIONE

TRA

ANAS S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Unico, Dott. Pietro Ciucci, nato a Roma il 24 ottobre 1950, C.F. CCC PTR 50R24 H501G;

E

Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.), rappresentata dal Presidente, Dott. Renato Romeo Di Rocco, nato a Roma il 13 giugno 1946, C.F. DRC RTR 46H13 H501H;

E

RCS Sport S.p.A., rappresentata dal responsabile ciclismo, Dott. Mauro Vegni, nato a Cetona (SI) il 7 febbraio 1959, C.F. VGN MRA 59B07 C587I;

PREMESSO

- che l'articolo 9, comma 2, del D. l.gs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i., prescrive che le Società organizzatrici, all'atto della richiesta di autorizzazione allo svolgimento della corsa ciclistica su strada, devono munirsi del nulla-osta degli Enti proprietari/gestori delle strade;
- che fra i suddetti Enti deve annoverarsi PANAS S.p.A., in qualità di gestore della rete stradale di interesse nazionale;
- che PANAS S.p.A., per il rilascio di detto nulla-osta, in virtù di quanto deliberato dal proprio Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno 2011, è tenuta a richiedere alle Società organizzatrici di corse ciclistiche su

1



strada,

€ 52,10 per spese di istruttoria e € 193,60 per spese "vive" necessarie alla verifica dei percorsi utilizzati dalla manifestazione sportiva;

- che il nulla-osta in argomento ha per oggetto una valutazione tecnica circa la compatibilità della corsa ciclistica con la conservazione della strada, nonché con le esigenze di tutela dell'incolumità dei concorrenti in relazione allo stato del fondo stradale, anche in ragione di situazioni particolari legate al relativo sviluppo piano altimetrico (*Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/55805/116/1 del 09.11.1998*);

- che le autorizzazioni allo svolgimento delle corse ciclistiche, distinte fra quelle che prevedono la chiusura totale al traffico (quali ad esempio, le corse professionistiche), o la chiusura temporanea (quali le corse dilettantistiche ed amatoriali), sono rilasciate nel primo caso dal Prefetto e nel secondo caso dalle Amministrazioni Provinciali, all'uopo delegate dalle Regioni;

- che le Società ciclistiche affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana sono costituite nella forma di legge in Associazione Sportiva Dilettantistica, con l'obbligo dell'iscrizione al Registro Nazionale del C.O.N.I. e in quanto tali non perseguono alcun fine lucrativo nell'attività organizzativa delle corse ciclistiche;

- che l'attività ciclistica in Italia si svolge nelle diverse forme, da quella professionistica, a quella dilettantistica, amatoriale e cicloturistica,

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:



Art. 1 – L'ANAS S.p.A. e la Federazione Ciclistica Italiana si impegnano ad operare congiuntamente, anche attraverso proposte sinergiche e linee comuni di azione, per il raggiungimento di obiettivi destinati a migliorare la sicurezza stradale degli eventi sportivi.

Art. 2 – L'ANAS S.p.A. si impegna nei tempi tecnici strettamente necessari, ad esprimersi in merito al proprio nulla-osta per le corse ciclistiche che si svolgono, in tutto o in parte, sulle strade di sua competenza, esclusivamente attraverso procedure informatiche “on line”, opportunamente pubblicizzate sul proprio sito aziendale, che consentano alle società affiliate alla F.C.I., una più efficiente e moderna gestione delle autorizzazioni.

Art. 3 – L'ANAS S.p.A. concede alla Federazione Ciclistica Italiana di prevedere a favore delle società dilettantistiche affiliate, purché in possesso di regolare certificato attestante l'iscrizione al Registro nazionale del C.O.N.I., un massimo di 300 gare sportive annue esenti dalle spese, citate in premessa, sull'intero territorio nazionale.

Il numero massimo di tali eventi sarà quantificato in via cronologica di svolgimento delle relative manifestazioni, salvo eventuale diverso criterio che sarà comunicato dalla FCI all'ANAS S.p.A. entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 4 - La Federazione Ciclistica Italiana concede all'ANAS S.p.A., per le massimo 300 gare richiamate all'articolo 3, la possibilità di inserire gratuitamente il proprio logo aziendale e/o altre informazioni finalizzate alla infomobilità o alla sicurezza del traffico sugli strumenti informativi collegati all'evento sportivo (depliant, striscioni, cartelloni, etc.).

Art. 5 - L'ANAS S.p.A., la Federazione Ciclistica Italiana e RCS Sport S.p.A. stabiliscono, infine, di prevedere la possibile presenza di un automezzo ANAS S.p.A., se del caso di valenza storica, alla partenza e



all'arrivo delle più importanti manifestazioni di ciclismo professionistico (Giro d'Italia, Milano - Sanremo, Tirreno - Adriatica, etc), che si disputeranno, anche in parte, sulle strade statali di competenza ANAS SpA. Anche per le gare professionistiche sopracitate, nel caso di presenza di automezzi ANAS S.p.A., si prevede, alla pari delle 300 gare sportive dilettantistiche, la totale esenzione dalle spese citate in premessa.

Art. 6 - Le Parti concordano sulla costituzione di una Commissione Paritetica permanente formata da quattro membri di cui due indicati da ANAS S.p.A. e due indicati dalla FCI e presieduta con alternanza annuale da un membro di ANAS S.p.A. e da uno della FCI, al fine di effettuare un monitoraggio congiunto sull'implementazione della presente convenzione e per discutere e valutare eventuali ulteriori iniziative di comune interesse.

Roma, 1° agosto 2013

Federazione Ciclistica Italiana
Il Presidente
Renato Di Rocco

ANAS S.p.A.
L'Amministratore Unico
Pietro Ciucci

RCS Sport S.p.A.
Il Responsabile Ciclismo
Mauro Vegni